

ALLEGATO "A" DEL N. 34001/6607 DI REPERTORIO STATUTO

art. 1) - E' costituita una Fondazione denominata: "FONDAZIONE 8 OTTOBRE 2001 PER NON DIMENTICARE"

art. 2) La Fondazione ha sede in Milano, Via Silvio Pellico n. 8.

art. 3) La Fondazione è apolitica, indipendente e non ha scopo di lucro.

E' scopo della fondazione intraprendere ogni iniziativa atta a promuovere tutte le azioni valide e concrete per la sicurezza del trasporto aereo ed il miglioramento della sicurezza del volo.

Le attività principali consistono in:

- organizzare convegni sulla sicurezza del trasporto aereo cercando di favorire la comunicazione tra gli enti preposti alla gestione del trasporto aereo, nonché promuovendo l'obbligo di assicurare gli utenti in maniera congrua e con tempi di erogazione certi ed immediati;
- promuovere tavoli di studio con gli esperti del settore ed istituzioni di borse di studio al fine di un sempre più alto livello etico professionale e morale degli addetti alla sicurezza del trasporto aereo;
- raccogliere segnalazioni di pericolo dagli enti preposti per farne oggetto di studio;
- proporre a seguito di conclusione di appositi convegni o tavole di studio l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie a secondo delle situazioni ricercando, analizzando e promuovendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili sul mercato;
- promuovere studi su situazioni/fattori di rischio;
- finanziare programmi di ricerca ed iniziative valutate da una apposita commissione nel campo della sicurezza dei trasporti;
- effettuare studi ed analisi delle normative vigenti e della loro applicazione;
- effettuare studi ed analisi delle normative utilizzate all'estero;
- promuovere e divulgare pubblicazioni e studi sulla sicurezza del trasporto aereo;
- collaborare con altre fondazioni/associazioni che operano nel settore della sicurezza del trasporto aereo;

L'elenco deve comunque intendersi esemplificativo e non esaustivo.

art. 5) - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobiliari descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà venir aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento dell'istituzione.

art. 6) - La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, e con le oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni che il soggetto elargente destini espressamente a questo fine.

Un Consiglio di Amministrazione reggerà la Fondazione e provvederà all'investimento del denaro accantonato o che perverrà alla Fondazione, nel modo che riterrà più opportuno e redditizio.

art. 7) - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, formato da 11 membri i quali verranno rinnovati ogni anno in base ai risultati della votazione dell'assemblea annuale dei soci del Comitato Costituente che pertanto provvederà alla nomina dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, nonché un segretario ed un tesoriere.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di tali amministratori, essi saranno sostituiti con determinazione dei membri del consiglio di amministrazione rimasti, o da quello rimasto.

La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata da tre revisori dei conti.

Uno di loro deve essere scelto fra persone iscritte all'Albo dei Revisori Contabili, durano in carica tre anni

e sono confermabili; possono compiere anche individualmente atti di ispezione e di controllo, redigono la relazione sul conto consuntivo prima dell'esame di questo da parte del consiglio.

In caso di cessazione dalla carica durante il triennio, si provvede alla sostituzione con le modalità stabilite per la nomina.

Il revisore che subentra dura in carica per la residua parte del triennio in corso.

Ogni carica è assolutamente gratuita.

art. 8) - Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie della stessa. Il Consiglio entro il 31 marzo di ogni anno dovrà approvare il conto preventivo dell'anno in corso ed entro il 30 giugno il conto consuntivo dell'anno precedente, da sottoporre poi all'approvazione del Collegio dei Revisori.

art. 9) - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Inoltre il Presidente:

convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;

adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

art. 10) - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria quattro volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'ufficio. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

art. 11) - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

art. 12) - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

art. 13) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di sua estinzione da qualsiasi causa determinata, i beni saranno devoluti ad altri enti che perseguano i medesimi fini della Fondazione o, in difetto, fini analoghi.

Addivenendosi, per qualsiasi motivi, alla liquidazione della Fondazione, il consiglio di amministrazione nomina tre liquidatori, che potranno essere scelti fra i membri del consiglio stesso.

art. 14) Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni di legge in tema di fondazioni.

f.to Paolo Pettinaroli

f.to Ornella Pizzocri

f.to Paola Tosatto

f.to Monica Zara notaio